Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio
Servizi Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante
Via G. Sora, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387722 – 113 – 315 – 521
segreteria.appalti@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0039103.05-07-2021.h.09:38

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 60 e art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii
"Codice dei contratti pubblici"

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI TREVIOLO (BG). CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TREVIOLO (BG). PERIODO: SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2024 CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI SCOLASTICI.

GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL INDETTA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER CONTO DEL COMUNE DI TREVIOLO (BG).

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'articolo art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CODICE CIG 8810357897 - CODICE NUTS: ITC46 CODICE ISTAT: 016220

Il presente Disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, modificato nelle parti relative alla procedura telematica espletata tramite Piattaforma SINTEL di E-procurement di Regione Lombardia.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte.
La **PROVINCIA DI BERGAMO**, nell'esercizio delle funzioni di **Stazione Unica Appaltante** (e di seguito denominata "Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo") per conto del Comune di **Treviolo (BG),** utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement |Strumenti di supporto* "Guide per la imprese" e "Domande Frequenti per le Imprese". **Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.**

Sommario

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA 4
2.2 CHIARIMENTI 5
2.3 COMUNICAZIONI 5
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO 6
3.1 DURATA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO OPZIONI 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
5. REQUISITI GENERALI 16
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 18
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 20
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 22
7. AVVALIMENTO 22
8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 24
9. GARANZIA PROVVISORIA 25
10. SOPRALLUOGO 25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC 26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 28
14. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 30
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 30
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 31
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA 35
14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 37
14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 41
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" TELEMATICA – OFFERTA TECNICA 42
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti) 45
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 48
17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 53
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 53
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 56
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 57
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 60
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 61

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione Committente **Stazione Unica Appaltante**	**COMUNE DI TREVIOLO** Via Roma, 43 24048 Treviolo (BG) COD.FISC. E P.IVA 00330220161 Tel. 035/690723 Servizi socio-educativi. e.mail: amministrativosociale@comune.treviolo.bg.it PEC: comune.treviolo@legalmail.it In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del predetto Comune: **PROVINCIA DI BERGAMO** Via T. Tasso n. 8, 24121 Bergamo COD. FISC. 80004870160 e P.IVA 00639600162 e-mail: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 -164 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016: **Componente tecnica 70 punti** **Componente economica 30 punti**
CPV	55523100-3 Servizi di mensa scolastica – Principale
Denominazione dell'appalto	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TREVIOLO (BG). PERIODO: SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2024 (TRE ANNI SCOLASTICI) CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI SCOLASTICI.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	**Ore 10:00 del 23/07/2021** **Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dal Decreto Legge 77/2021, si applica la riduzione ex lege dei termini per la presentazione delle offerte.**
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	**Ore 12:00 del 20/07/2021**
1^ SEDUTA DI GARA	**Ore 09:00 del 26/07/2021**
Codice CIG	**8810357897**
Valore stimato della procedura (compreso l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga tecnica di mesi sei)	**€ 1.550.250,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri della sicurezza e l'eventuale proroga tecnica Composto come segue: • **€ 715.500,00** importo a base di gara (3 anni scolastici) • **€ 715.500,00** importo per eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni scolastici • **€ 119.250,00** importo eventuale proroga tecnica di mesi 6
Importo a base di gara	**€ 715.500,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri della sicurezza di **€ 4.293,00** non soggetti a ribasso (3 anni scolastici).
Importo soggetto a ribasso	**€ 711.207,00** (oneri della sicurezza ed IVA esclusi**)**
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	**Obbligatorio**
Durata del contratto/termine esecuzione	La concessione ha la durata per gli anni scolastici 1 settembre 2021 / 30 giugno 2024 (tre anni scolastici), secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo il calendario scolastico regionale.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Treviolo (BG)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione a contrarre	**Comune di Treviolo (BG) Reg. 350 del 01/07/2021**
Determinazione di indizione di gara	Determinazione Provincia di Bergamo Reg. **1534** del **05/07/2021**
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. n.50/2016)	**Dott.ssa Elisa Scotti,** Responsabile dell'Area Servizi Socio-Educativi del Comune di Treviolo (BG).
Responsabile del procedimento di gara (*)	**Dott. Arch. Pier Luigi Assolari** Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante **Dott.ssa Stefania Morgante**, Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo
Pubblicazione GURI	**GURI N. 77 DEL 07/07/2021**

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del Procedimento di gara, **Dott. Arch. Pier Luigi Assolari**, Dirigente del Settore **Gestione del Territorio** – Servizio Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante, in sua assenza sostituito dalla Dr.ssa Immacolata Gravallese Segretario della Provincia di Bergamo.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Disciplinare di gara si intende per:

"Codice", il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

"A.N.AC.", l'Autorità Nazionale Anticorruzione".

La **PROVINCIA DI BERGAMO** per conto del Comune di Treviolo (BG), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (rif. **Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2020**), sottoscritta in data **10/06/2020** (Deliberazione Consiglio Comunale Reg. **8** del **24/04/2020**);

VISTA la Determinazione a contrarre del Comune di Treviolo (BG) Reg. **350** del **01/07/2021**;

VISTA LA DETERMINAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. 1534 DEL 05/07/2021;

INDICE

la **procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria** per l'affidamento in concessione del "**SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TREVIOLO (BG). PERIODO: SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2024 (TRE ANNI SCOLASTICI)**", **CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI SCOLASTICI** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 60 -164 e **95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** – Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel **Comune di Treviolo** (BG).
CODICE CIG 8810357897

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **RUP, Dott.ssa Elisa Scotti,** Responsabile dell'Area Servizi Socio-Educativi del Comune di Treviolo (BG).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

ALLEGATO 1	Domanda di partecipazione
ALLEGATO 2	**DGUE** "Documento di Gara Unico Europeo" in formato elettronico e **relativa circolare**
ALLEGATO 2/A	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
ALLEGATO 3	Dichiarazioni **integrative** al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara
ALLEGATO 4	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento
ALLEGATO 5	Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie
ALLEGATO 6	Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
ALLEGATO 7	Modulo offerta economica
DOCUMENTI	**Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:** • **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** • **SCHEMA DI CONTRATTO**
	PLANIMETRIE
	ELENCO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE
	ELENCO MAESTRANZE
ULTERIORI DOCUMENTI	a. "Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica", adottate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni con provvedimento del 29/04/2010 pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11/06/2010; b. "Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica" della Regione della Lombardia, di seguito denominate "Linee Guida Regionali"; c. disposizioni dell'A.T.S. Bergamo in materia di refezione scolastica.

NB: IL CALENDARIO SCOLASTICO CITATO ALL'INTERNO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, VERRA' CONSEGNATO ALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO E NON ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN QUANTO, ESSENDO REGIONALE, POTREBBE ESSERE ANCORA SOGGETTO A VARIAZIONI ANNUALI.

Il **Disciplinare di gara** è disponibile sul sito internet: **http://www.provincia.bergamo.it**, nella Home Page, Bandi di gara – Bandi dei Comuni convenzionati, mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito: www.ariaspa.it.

Resta fermo che il **presente Disciplinare di gara** non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima

Il **bando di gara** è pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

NOTA BENE
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 120/2020 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni*) come modificato dal Decreto Legge 77/2021 si applica la **riduzione ex lege** dei termini per la presentazione delle offerte.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, o via pec all'indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet **http://www.ariaspa.it** attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.
È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.provincia.bergamo.it. nella sezione "Bandi di Gara / Stazione Unica Appaltante" e attraverso la funzionalità "Documentazione di Gara, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto**, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento, se prevista ovvero per irregolarità o inappropriatezza dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra la Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici **avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità** "**Comunicazioni procedura**" disponibile nell'interfaccia "**Dettaglio**" della procedura di gara.
La Stazione Unica Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

NOTA BENE
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (**o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo**) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
La PROVINCIA DI BERGAMO declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

a. *l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;*
b. l'esclusione agli offerenti esclusi;
c. l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzionalità "**Comunicazioni della procedura**" (al fornitore richiedente) e pubblicate nella sezione "Oggetto della procedura" alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione di gara.
Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma Sintel tra la documentazione di gara.
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo
- prendere atto che la Stazione Unica Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione Unica Appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO

La concessione di servizio è costituita da un unico lotto poiché è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati e in modo anche da consentire economie di scala.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica da effettuarsi da parte di società di ristorazione con propria autonoma organizzazione di risorse e mezzi, comprendente tutto l'insieme delle attività necessarie all'organizzazione del servizio, **nelle modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto** (cfr art. 2 del CSA).

La concessione di servizio avrà luogo nelle seguenti sedi:

- Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Via Marconi n. 1 fraz.- Albegno;
- Scuola Primaria Leonardo Da Vinci Via Piave n. 19 fraz. Curnasco;
- Secondaria di Primo Grado C. Zonca Viale Papa Giovanni XXIII n. 40, - Treviolo (BG)

Cfr art. 3 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:
L'importo complessivo a base di gara è pari **a € 715.500,00** = oltre ad IVA di legge, se ed in quanto dovuta (compresi gli oneri della sicurezza), per il triennio della concessione. L'importo è determinato come avanti indicato:
Importo **a base di gara**, oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa **€ 715.500,00** (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023- 2023/2024):

Importo singolo pasto (oneri sicurezza di € 0,03 inclusi – IVA esclusa)	Numero pasti annuo presunto	Importo annuale (compreso gli oneri della sicurezza – IVA esclusa)	Importo triennale
€ 5,00	47.700	€ 238.500,00	**€ 715.500,00**

Importo **soggetto a ribasso € 711.207,00**, al netto degli oneri della sicurezza – IVA esclusa (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023- 2023/2024):

Importo singolo pasto (oneri sicurezza di € 0,03 ed IVA esclusi)	Numero pasti annuo presunto	Importo annuale (oneri della sicurezza ed IVA esclusi)	Importo triennale soggetto a ribasso
€ 4,97	47.700	€ 237.069,00	**€ 711.207,00**

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023- 2023/2024), ammontano ad **€ 4.293,00**:

oneri sicurezza singolo pasto	Numero pasti annuo presunto	Importo annuale oneri della sicurezza IVA esclusa	Importo triennale oneri della sicurezza IVA esclusa
€ 0,03	47.700	€ 1.431,00	**€ 4.293,00**

In sintesi:

- Numero indicativo complessivo di pasti annui: **47.700**
- Numero indicativo complessivo di pasti anni scolastici 2021/2024: **143.100**
- importo a base gara dell'appalto (anni 3 scolastici): **euro 715.500,00** (IVA esclusa), di cui **euro 4.293,00** per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 711.207,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.293,00
TOTALE	**715.500,00**

L'importo a base di gara è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione della concessione, anche se non espressamente richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo complessivo è stato determinato moltiplicando il costo a base di gara del singolo pasto per il numero dei pasti stimati per tutto il periodo di durata della concessione. Detto importo si intende comunque non impegnativo, in quanto l'importo definitivo sarà determinato dal totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari.
La variazione in diminuzione o in aumento del numero dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti preventivati presuntivamente nel Capitolato non comporta variazioni del prezzo unitario del pasto.
La concessione ha durata per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023- 2023/2024, salvo interruzione anticipata determinata dall'Ente appaltante secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo il calendario scolastico regionale.
Durante il periodo di validità del contratto, a decorrere dal secondo anno, i corrispettivi per i pasti saranno soggetti – a domanda – a revisione ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi a consumo. La domanda di revisione deve pervenire entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno con riferimento dell'indice al mese di giugno e decorrenza dal 1 settembre successivo. In assenza di richiesta di revisione dei prezzi entro la data indicata, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo applicato.
Nel caso in cui si verificasse la necessità di incrementare/decrementare le attività previste, è facoltà dell'Amministrazione del Comune di Treviolo (BG) ampliare/diminuire l'affidamento del progetto in misura non superiore al 20% dell'importo del relativo contratto, salvo disponibilità delle risorse in caso di aumento. In tal caso la società aggiudicataria è tenuta ad espletare il servizio aggiuntivo, eventualmente richiesto, alle medesime condizioni offerte in sede di gara ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

CFR ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "PREZZI E CORRISPETTIVI"

1. **Il Concessionario riscuote i proventi dovuti ai servizi oggetto della concessione applicando agli utenti la tariffa/costo pasto determinata dall'aggiudicazione della gara in oggetto.**
2. Ai sensi dell'art. 165 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il **rischio** legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e dell'offerta è trasferito al Concessionario il quale, incassando direttamente dagli utenti gli importi dei pasti erogati, solleva l'Amministrazione comunale di Treviolo da ogni onere e responsabilità relative ad eventuali mancati pagamenti e/o recupero di crediti, confermando che il

"rischio d'impresa" resta a carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuto, prima di procedere al recupero dei crediti per eventuali utenti morosi, a comunicare all'Amministrazione l'avvio del recupero dei suddetti crediti nei confronti dei morosi.

3. **Il prezzo per ogni pasto effettivamente fornito e distribuito, sarà quello offerto dal Concessionario <u>in sede di gara</u>** in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo **<u>rischio</u>**, restando fisso, onnicomprensivo <u>e invariabile</u> indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che egli non abbia tenuto presente, <u>per tutta la durata della concessione</u>, al netto dell'IVA e al lordo di ogni spesa diretta o accessoria, salvo nuove disposizioni di legge che disciplinino situazioni eccezionali.
4. **Tale prezzo si intende fisso e uguale anche per pasti nella cui preparazione si preveda l'utilizzo di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e a lotta integrata, di prodotti tipici (STG, DOP e IGP) e tradizionali, di prodotti a filiera corta e a km. zero, di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale.**
5. **Il prezzo delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti ordinari, così come il prezzo del pasto dovrà essere unico per tutte le tipologie di utenza.**
6. Nessun'altra somma potrà essere richiesta a titolo di corrispettivo. Tantomeno potranno essere richieste somme a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura e in modo particolare per l'eventuale non raggiungimento del numero dei pasti stimati.
7. **Il Concessionario provvederà direttamente alla riscossione del costo dovuto; il costo è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio concesso di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti.**
8. Il Concessionario si dovrà dotare di un sistema per la determinazione delle presenze/assenze e la contabilizzazione dei costi a carico degli utenti e del Comune. Il sistema proposto dal Concessionario dovrà essere esplicitato nel progetto tecnico e <u>sarà oggetto di valutazione in sede di gara</u>.
9. Per agevolare il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, il Concessionario garantirà le forme di riscossione più diffuse e presenterà le soluzioni offerte nel progetto tecnico.
10. L'utente che non salderà quanto dovuto entro il termine indicato dal Concessionario verrà considerato "moroso". Il Concessionario o un suo incaricato invierà all'utente moroso un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Concessionario indicherà il termine ultimo entro cui provvedere al saldo di quanto dovuto. All'utente moroso il Concessionario potrà addebitare, oltre al corrispettivo dovuto, il rimborso degli interessi legali e delle spese sostenute per il recupero del credito.
11. In caso di reiterata morosità potrà essere prevista la sospensione dal servizio. Le eventuali sospensioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

***<u>Con particolare riferimento al rischio operativo</u>**, esso si individua principalmente nella fluttuazione della domanda dei servizi oggetto della concessione, essenzialmente legata alle iscrizioni scolastiche/utenza potenziale, nell'andamento del costo di mercato delle derrate alimentari, nel costo del lavoro, nonché nella presa in carico dei ritardi nei pagamenti o nell'eventuale insolvenza da parte degli utenti. Tutti i rischi sono a carico del Concessionario. <u>Alla luce dell'attuale situazione sanitaria in Lombardia sono altresì da considerare rilevanti, in riferimento al rischio operativo, eventuali chiusure delle Scuole di ogni ordine e grado, al fine del contenimento dell'epidemia da coronavirus o altre emergenze</u>.*

CFR ART. 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "SEDI ED UTENZA"

Il servizio avrà luogo, nel rispetto del calendario scolastico, come segue:

- **Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII** Via Marconi n. 1 fraz.- Albegno – dal lunedì al venerdì (5 gg/sett.);
- **Scuola Primaria Leonardo Da Vinci** Via Piave n. 19 fraz. Curnasco - dal lunedì al venerdì (5 gg/sett.);
- **Secondaria di Primo Grado C. Zonca** Viale Papa Giovanni XXIII n. 40, Treviolo - dal lunedì al venerdì (5 gg/sett.);

La **distribuzione** dovrà essere effettuata nei seguenti orari e nei seguenti punti di distribuzione, precisando che le modalità di distribuzione, orari e turnazione potrà subire anche variazioni sostanziali a seguito della eventuale riorganizzazione dell'attività didattica, anche dovuta all'emergenza sanitaria (epidemia da coronavirus ed altre emergenze):

Il numero medio di pasti di seguito indicato è riferito all'anno scolastico 2019/2020

PLESSO	ORGANIZZAZIONE	ORARIO DISTRIBUZIONE PASTI	MEDIA PASTI GIORNALIERA
ALBEGNO – PRIMARIA	Turno Unico	ore 12,45	100
CURNASCO – PRIMARIA	Primo turno Secondo turno	ore 12.30 ore 13.30	130
TREVIOLO – SECONDARIA	Turno Unico	ore 14,00	25

Il numero dei pasti è strettamente connesso alle variazioni annue della popolazione scolastica e al numero delle iscrizioni.

NOTA BENE

L'Impresa partecipante dovrà organizzare un "piano dei trasporti", da produrre in sede di gara, in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, assicurando che tra la fine della cottura e l'inizio della somministrazione trascorra un tempo massimo di 30 minuti per il centro cottura principale e di 45 minuti per il centro cottura alternativo per la refezione scolastica.

CFR ART. 10 ONERI A CARICO DEL COMUNE:

L'Amministrazione Comunale di Treviolo (BG), è chiamata a provvedere esclusivamente a:

1. **fornire i locali per l'espletamento del servizio di distribuzione (es. refettorio, aule)**;
2. mettere a disposizione le iniziali attrezzature per l'espletamento del servizio, già in possesso dell'Amministrazione, che troveranno precisa indicazione in appositi inventari; allo scopo le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno prendere visione dei locali e delle attrezzature di cui sopra e fornire in tal senso apposita dichiarazione;
3. provvedere alla fornitura di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento per il regolare svolgimento dell'attività di somministrazione pasti presso le sedi di distribuzione;
4. comunicare ad inizio anno scolastico il calendario scolastico, il numero degli iscritti al servizio e il numero di insegnanti ed educatori che usufruiscono del servizio di refezione scolastica;
5. istituire e partecipare alla Commissione mensa con un proprio rappresentante;

Rimangono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dalla sanificazione dei locali, come da normativa sulla prevenzione anticovid.

LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TREVIOLO (BG) PERIODO: SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2024 **E' ELENCATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, A CUI SI RIMANDA INTEGRALMENTE**.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 16 DEL CODICE, SI TRATTA DI APPALTO AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA.

Non saranno ammesse offerte pari al prezzo del pasto a base d'asta.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo del pasto a base d'asta.

Per l'intero ciclo del servizio, dalla fornitura alla distribuzione dei pasti, la società aggiudicataria **deve** osservare:

a. "Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica", adottate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni con provvedimento del 29/04/2010 pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11/06/2010;
b. "Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica" della Regione della Lombardia, di seguito denominate "Linee Guida Regionali";
c. disposizioni dell'A.T.S. Bergamo in materia di refezione scolastica;

3.1 DURATA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO OPZIONI

La durata della concessione di servizio è di tre anni scolastici (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023-2023/2024).

EVENTUALE RINNOVO DEL CONTRATTO
L'Amministrazione del Comune di Treviolo (BG), si riserva la facoltà di rinnovare il contratto stipulato alle medesime condizioni, **per una durata pari ad ulteriori 3 anni scolastici**. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto potrà essere prorogata esclusivamente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (tempo necessario a concludere una nuova procedura di gara**), per massimo 6 mesi**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.550.250,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri della sicurezza e l'eventuale proroga tecnica.

NEL DETTAGLIO:

importo a base di gara (3 anni scolastici) **euro 5,00 pasto (inclusi gli oneri della sicurezza di € 0,03) per totale pasti triennio 143.100 =**	€ 715.500,00
importo per eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni scolastici	€ 715.500,00
importo eventuale proroga tecnica di mesi 6	€ 119.250,00
Valore stimato dell'appalto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri della sicurezza e l'eventuale proroga tecnica	**€ 1.550.250,00**

La Società aggiudicataria accetta esplicitamente, senza opporre riserve, l'avvio della prestazione contrattuale, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha pertanto la facoltà di ordinare l'inizio della prestazione alla Società aggiudicataria, che deve dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione d'inizio. In caso di mancata stipulazione del contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportarti nell'offerta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente **Disciplinare di gara** purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) **operatori economici con idoneità individuale di cui:**
alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**),
alla *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**),
alla *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**
alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**),
alla *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**),
alla *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**)
alla *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.

c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) **i raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) **i raggruppamenti non ancora costituiti**; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) **i consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.
In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1 Sezione 1/C**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "Modello unico di gara DGUE" (**Allegato n. 2**) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016" (**Allegato n. 2/A**);
- l'operatore economico indicato come mandatario e mandante dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 12/2019 e 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3);
- **l'offerta tecnica ed economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori/servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016" (Allegato n. 2/A).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3).
- **Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto".**
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 50/2016 come **modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (*tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 Comma 14 del Codice*).
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.
Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.
In caso di raggruppamento costituendo, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

IPOTESI A
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.
Conseguentemente, la dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete (*Allegato n. 6*), l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

- **ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il DGUE "*Documento di Gara Unico Europeo*" (*Allegato n. 2*), *l'Allegato n. 2/A "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*" e la "*Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara*" (*Allegato n. 3*) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.**

IPOTESI B
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO)
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 6***);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante/Ente Committente;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE "Documento di Gara Unico Europeo"** (***Allegato n. 2***) e il ***Modulo (Allegato n. 2A) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- **ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà, altresì, compilare la "*Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara*" (*Allegato n. 3*)**;
- **sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

IPOTESI C
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE OPPURE ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 6***);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il ***DGUE "Documento di Gara Unico Europeo"*** (***Allegato n. 2***) e l'(***Allegato n. 2/A***) "***Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.***" secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare **l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara**" (***Allegato n. 3***);
- **sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
  - ✓ scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - ✓ scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare, anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e li attestino in conformità alla vigente normativa.

***

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. **110** del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (**c.d. Sblocca-cantieri**) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "*Concordato con continuità aziendale*" del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori** e **procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci **pari o inferiore a quattro**.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali **sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80** del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016 (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso A.N.A.C. per la comprova dei requisiti*).
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 6.1 "Requisiti di Idoneità" deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari (2017 + 2018 + 2019) per servizi identici a quelli oggetto di gara per un totale non inferiore a € 220.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente in considerazione del fatto che si tratta di una concessione di servizi con esposizione al rischio di impresa, compreso il rischio di insolvenza da parte degli utenti del servizio stesso.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i **bilanci approvati** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.
Il Capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono la riunione.

b) POSSESSO DI DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI

O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 IN DATA NON ANTERIORE A 30 GG RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di quattro anni, di presentare le referenze bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.
Il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti, rilevato a seguito dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, comporta l'esclusione dalla gara in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico finanziaria si applica quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi quattro anni di servizi analoghi:
Il concorrente deve aver svolto negli ultimi 4 anni solari 2017-2018-2019-2020 servizi analoghi (refezione collettiva) a favore di committenti pubblici e/o privati con la produzione complessiva (pasti 2017+pasti 2018+pasti 2019+pasti 2020) di almeno 150.000 pasti nel quadriennio;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

- Elenco dei servizi analoghi effettuati con indicazione dei rispettivi importi, numero di pasti, date e destinatari, pubblici o privati;

Ovvero
In caso di servizi/forniture prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dell'oggetto, della quantità di pasti, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché del buon esito del servizio.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, della quantità di pasti, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- presentazione di fatture con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della quantità e del periodo di esecuzione.

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.

Il Capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono la riunione.

b) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 applicata al servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti.

c) Possesso della Certificazione UNI 10854:1999 di gestione del Sistema di Autocontrollo Alimentare progettato e realizzato mediante il metodo HACCP

d) Possesso certificazione sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005.

La comprova dei requisiti "b) – c) – d)" è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 o versione successiva applicata al servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti, catering, forniture di derrate alimentari e gestione mense.
- UNI 10854:1999 di gestione del Sistema di Autocontrollo Alimentare progettato e realizzato mediante il metodo HACCP
- UNI EN ISO 22000:2005

Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

In caso di ATI tali certificazioni devono essere possedute sia dalla mandataria che dalla società mandante (da ciascuna componente l'ATI).

e) Possesso/disponibilità un centro di cottura.
Gli operatori economici concorrenti in sede di offerta devono dichiarare di impegnarsi a procurarsi, entro e non oltre la data di inizio della concessione, un **centro cottura principale e un centro cottura alternativo**, entrambi di proprietà o comunque in disponibilità alla ditta, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 4.4) **Dovrà essere allegata autocertificazione attestante la disponibilità dei locali. Nel caso in cui il Centro cottura non sia di proprietà dell'operatore concorrente, lo stesso dovrà allegare copia del contratto o dell'atto di impegno che ne attesti la disponibilità o la futura disponibilità entro il 01/09/2021.**

I centri cottura dovranno essere ubicati in modo tale da assicurare rispettivamente un tempo massimo di consegna di 30 minuti per quello principale e di 45 minuti per quello secondario. Si precisa che per il calcolo della distanza, si farà riferimento al servizio di calcolo distanze offerto gratuitamente dal sito web **www.googlemaps.com**, impostando come parametro il percorso più veloce e come punto di arrivo l'indirizzo della Scuola secondaria di primo grado di Treviolo – Viale Papa Giovanni XXIII, 40 - 24048 Treviolo (BG).
I centri di cottura dovranno inoltre essere stati regolarmente notificati o registrati ai sensi del Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Tale requisito deve essere posseduto dalla società mandataria.

NOTA BENE

Stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, l'operatore economico nel presentare l'offerta deve tener conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del servizio alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato in sede di formulazione del ribasso richiesto, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito nel CSA.
RESTA FERMO CHE tutte le persone che lavorano nei centri cottura o come addetti al servizio mensa, DEVONO E DOVRANNO ESSERE appositamente formate secondo specifici protocolli.

ULTERIORI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO E PRESCRIZIONI PER ESEGUIRE L'APPALTO (CFR ART. 32 "LICENZE ED AUTORIZZAZIONI" DEL CSA):
L'Impresa aggiudicataria deve essere in possesso delle:

- comunicazioni preventive (segnalazione certificata inizio attività);
- autorizzazioni sanitarie;
- licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tali autorizzazioni e comunicazioni dovranno essere richieste e ottenute dall'impresa stessa ed intestate al legale rappresentante.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "**Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento**", compilando l'**ALLEGATO 5**;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "**Documento unico di gara**" (**ALLEGATO 2**) e la "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016**" (**ALLEGATO 2/A**);
- l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la "**Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara**" (**ALLEGATO 3**);
- **l'offerta tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'offerta, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

NOTA BENE
IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 6.1 "Requisiti di Idoneità Professionale" **deve essere posseduto da**:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

****

I requisiti di cui al paragrafo 6.2 "Requisiti di capacità economico finanziaria"devono essere posseduti come di seguito indicato:

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari (2017 + 2018 + 2019) per servizi identici a quelli oggetto di gara per un totale non inferiore a € 220.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente in considerazione del fatto che si tratta di una concessione di servizi con esposizione al rischio di impresa, compreso il rischio di insolvenza da parte degli utenti del servizio stesso.

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.

c) POSSESSO DI DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 IN DATA NON ANTERIORE A 30 GG RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

****

I requisiti di cui al paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica professionale" devono essere posseduti come di seguito indicato:

b) Esecuzione negli ultimi quattro anni di servizi analoghi:

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi 4 anni solari 2017-2018-2019-2020 servizi analoghi (refezione collettiva) a favore di committenti pubblici e/o privati con la produzione complessiva (pasti 2017+pasti 2018+pasti 2019+pasti 2020) di almeno 150.000 pasti nel quadriennio;

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.

b) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 applicata al servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti.

c) Possesso della Certificazione UNI 10854:1999 di gestione del Sistema di Autocontrollo Alimentare progettato e realizzato mediante il metodo HACCP

d) Possesso certificazione sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005.

In caso di ATI tali certificazioni devono essere possedute sia dalla mandataria che dalla società mandante (da ciascuna componente l'ATI).

e) Possesso/disponibilità un centro di cottura.
Gli operatori economici concorrenti in sede di offerta devono dichiarare di impegnarsi a procurarsi, entro e non oltre la data di inizio della concessione, un centro cottura principale e un centro cottura alternativo, entrambi di proprietà o comunque in disponibilità alla ditta, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 4)

Tale requisito deve essere posseduto dalla società mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZISTABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al paragrafo 6.1 "Requisiti di Idoneità professionale" devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di cui al paragrafo 6.2 " Requisiti di capacità economica e finanziaria", nonché i requisiti di cui al paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, **anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "**Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)**" di cui alla Parte II^ del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (**Allegato n. 2**), contenente le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o **copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del

concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento *(ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, **il prezzo/corrispettivo dovuto all'impresa ausiliaria**, ecc.).*

NOTA BENE
Come disposto dal D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs.56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo **Allegato n. 4**), con cui la stessa:

a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

5) DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:
- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
- Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)
- Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- **Parte III "Motivi di Esclusione"** – Tutte le sezioni;
- Parte IV "Criteri di selezione"
- Sezione A "Idoneità":

Punto 1 – precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento.
- Parte VI "Dichiarazioni finali".

6) Modulo Allegato 2a) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.

Sia l'Allegato n. 4) che il DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" e il Modulo Allegato n. 3) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato decreto.

7) PASSOE dell'ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "**Codice dei contratti pubblici**":

- ✓ il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- ✓ non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente,

né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);

- ✓ non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- ✓ il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8);
- ✓ la Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9).
- ✓ È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
- ✓ L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- ✓ Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Unica Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*" o "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
Non è considerata cessione, ai fini del presente contratto, la modifica della sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune di Treviolo che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Trattandosi di concessione è fatto divieto di subconcedere in tutto o in parte la concessione dei servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di infrazioni alle norme di legge o di regolamento o del Capitolato Speciale d'Appalto, commesse da subconcessore occulto, unico responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi rimane a tutti gli effetti il concessionario.
In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. L'Amministrazione del Comune di Treviolo in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa causate, salvo maggiori danni accertati. **(cfr art. 35 del CSA).**
E' vietato il subappalto anche parziale della concessione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Come prescritto **dall'art. 1 comma 4** DEL DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" entrato in vigore il 17 luglio 2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120:
"per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93".
PER LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA NON È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA.

10. SOPRALLUOGO

A norma dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76 del 16.07.2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020, convertito in legge 120/2020 si precisa **che è previsto, a pena di esclusione dalla procedura di gara,** l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, dato che:

- i plessi in cui si volgerà il servizio sono tre, con caratteristiche logistiche e organizzative diverse;
- non vi sono indicazioni in merito alle modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica per il prossimo anno, in particolare sul distanziamento e il tracciamento dei contatti che influiranno sulla scelta di erogare il servizio in sala mensa o nelle singole aule;
- occorre valutare le distanze e i tempi di percorrenza dal locale di scodellamento alle aule e tra le aule stesse, l'utilizzo dell'ascensore e l'organizzazione generale del servizio stesso**.**

Si precisa dunque che in considerazione della complessità dell'offerta da presentare, la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio e la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente affidamento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, alla presenza di un tecnico incaricato dal Comune di Treviolo (BG) previa prenotazione telefonica da fissare entro **7** giorni **antecedenti il termine per la ricezione dell'offerta** chiamando il n. tel 035/690723, dalle 9 alle 13, da lunedì a venerdì.

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere espletato entro e non oltre il termine di <u>cinque giorni</u> antecedenti il termine per la ricezione dell'offerta.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Al termine del sopralluogo, ciascun incaricato riceverà tramite email la relativa attestazione da parte del RUP del Comune di Treviolo (BG) che dovrà essere inserita nella busta elettronica della documentazione telematica amministrativa sulla piattaforma Sintel nelle modalità di seguito evidenziate.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al

regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dall'Ente Committente attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, se effettuato nei termini.

I concorrenti non possono delegare alla visita dei luoghi un soggetto dipendente da altro concorrente partecipante alla procedura di gara, ancorché quest'ultimo non abbia eseguito la visita per conto di altri.
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia diretta conoscenza che il sopralluogo sia stato regolarmente eseguito secondo le modalità su indicate e per lo stesso sia stata rilasciata debita attestazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. **1121** del **29 dicembre 2020** pubblicata in Guri n. **37** del **13 febbraio 2021**, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **1121** del **29 dicembre 2020** per l'anno **2021**.
IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL'IMPORTO DI **EURO 140,00 (CENTOQUARANTA/00).**

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura **(CODICE CIG 8810357897)** alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- ***on-line*** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita **(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare)**. Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "**termine ultimo per la presentazione delle offerte**" pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.

SI DA' ATTO CHE la procedura di gara è espletata in via telematica.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte
delle ore 10:00 del giorno 23/07/2021
le stesse non saranno più sostituibili.

NOTA BENE.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 120/2020 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni*) come modificato dal Decreto Legge 77/2021 si applica la riduzione ex lege dei termini per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:
- una "**busta telematica**" contenente la **documentazione amministrativa**;
- una "**busta telematica**" contenente l'**offerta tecnica**;
- una "**busta telematica**" contenente l'**offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "**Invia offerta**".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "**Riepilogo**" del percorso "**Invia offerta**", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), ***in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato.zip*** *(o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.*

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "**Documento di gara unico europeo**" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** provvederà, in relazione alla natura e complessità degli

elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.
Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza **sostanziale** del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:
- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Unica Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Unica Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

****

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.
A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di presentazione della documentazione, **da presentarsi**, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.
Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.
In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso

istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.
Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo:
a) può esperire un **soccorso collaborativo**, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta tramite la piattaforma **telematica o telefonicamente**, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio;
c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Alla conclusione degli adempimenti:
a) è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio:
- risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;
- le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio; che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

b) all'esame della documentazione amministrativa e alle relative esclusioni, nonché all'eventuale soccorso istruttorio di cui, attivato nel corso del medesimo esame.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTO 1

La domanda di partecipazione è redatta, in marca da bollo, opportunamente annullata, da € 16,00,(*) preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,** il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione" è articolato nelle seguenti Sezioni:
- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice)

- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (art. 45, comma2, lett. b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c del Codice)
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (art. 45, comma 2, lett. d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e del Codice) e di GEIE (art. 45, comma 2, lett. g del Codice)
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del Codice).

La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DOCUMENTO 2

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla **Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara) Allegato n. 2** secondo quanto di seguito indicato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in **forma elettronica**, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica A) contenente la **documentazione amministrativa**.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:
http://www.base.gov.pt/deucp/

Il **DGUE** è fornito in forma elettronica tramite il suddetto servizio web.

NB: Il file recante il DGUE, allegato al Disciplinare di gara, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

1. precisare di essere un "operatore economico";

2. selezionare l'operazione "importare un DGUE";

3. importare nel suddetto servizio web il file denominato DGUE.xml (Allegato 2) inviato dalla Stazione Appaltante unitamente al presente Disciplinare di gara;

4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo.

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente

Il *"**Modello unico di gara**"* deve essere compilato in ogni sua parte.

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Compilazione del "Modello Unico di Gara" - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – ALLEGATA.**

Parte I – **Informazioni sulla procedura di appalto** e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – **Informazioni sull'operatore economico**.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.

5) PASSOE dell'ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione.

Parte III – **Motivi di esclusione.**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D)

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello

*di cui **all'Allegato n. 3** disponibile sulla Piattaforma Sintel sezione "Documentazione di Gara") in ordine al possesso dei requisiti di all'art.* ***80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e comma 5 lett. c, c-bis, c-ter e c-quater del Codice.***

Parte IV – Criteri di selezione.
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A»** ovvero compilando quanto segue:

a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente Disciplinare;**
b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente Disciplinare;**
c) **la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del presente Disciplinare;**
d) **la sezione D per dichiarare se ricorre la fattispecie ovvero il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.**

Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

****

L'OPERATORE ECONOMICO, **anziché compilare la parte relativa al DGUE**, ha **facoltà** di presentare, la **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016** in carta libera, tramite la compilazione e presentazione dell'**Allegato n. 2/A**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) **di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici **quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"**, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono stati emessi nei confronti:
- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'08/11/2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);*
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).*

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.
In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.
Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.
Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del Disciplinare di Gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i può essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato n. 2/A* (*o conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori/servizi.
Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente Disciplinare di Gara.

***NB*) L'Allegato n. 2/A** "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	**Modalità di produzione e firme digitali richieste**
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

****

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA

DOCUMENTO 3

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;

3. dichiara di aver indicato i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nel modello ALLEGATO N. 2/A "DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016";

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
   - si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
   - indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA ……..; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica …… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalle seguenti stazioni appaltanti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
11. **Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
    - ☐ **INDICA,** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
      - data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;
      - autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;
12. **Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
    - ☐ **INDICA,** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
      - provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;
      - autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;
13. **DICHIARA** di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
14. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i servizi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi;
15. di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
16. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;
17. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
18. di accettare quanto riportato nel **Capitolato Speciale d'Appalto.**
19. **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:**
    - ☐ ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara;
    - ☐ a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del citato decreto.
20. **stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del servizio alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato in sede di formulazione del ribasso richiesto, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito nel CSA.**
    RESTA FERMO CHE tutte le persone che lavorano nei centri cottura o come addetti al servizio mensa, DEVONO E DOVRANNO ESSERE appositamente formate secondo specifici protocolli.

21. Di mettere a disposizione le iniziali attrezzature per l'espletamento del servizio, già in possesso dell'Amministrazione, che trovano precisa indicazione in appositi inventari (come da art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto);

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, compilando l'apposito Modulo Allegato n. 3 "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione. Nella dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara l'operatore economico deve fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DOCUMENTO 4

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 dovrà contenere i dati relativi all'ausiliaria.

***

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVC *PASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del D.lgs. 50/2016.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVC*PASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.
L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale.

Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata presentazione del documento, a fronte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico, entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione**,** non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara **procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara**, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. 50/2016, mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

L'accertata mancanza di iscrizione alla Piattaforma AVCPASS entro il termine di presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona

(art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

DOCUMENTO 5
DICHIRAZIONE E DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE il Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei tre esercizi finanziari (2017 + 2018 + 2019) per servizi identici a quelli oggetto di gara per un totale non inferiore a € 220.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente in considerazione del fatto che si tratta di una concessione di servizi con esposizione al rischio di impresa, compreso il rischio di insolvenza da parte degli utenti del servizio stesso.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i **bilanci approvati** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.
Il Capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono la riunione.

DOCUMENTO 6
DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 IN DATA NON ANTERIORE A 30 GG RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle seguenti modalità:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di quattro anni, di presentare le referenze bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

DOCUMENTO 7
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE A COMPROVA.
PER IL REQUISITO: ESECUZIONE **NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI SERVIZI ANALOGHI**: **concorrente deve aver svolto negli ultimi 4 anni solari 2017-2018-2019-2020 servizi analoghi (refezione collettiva) a favore di committenti pubblici e/o privati con la produzione complessiva (pasti 2017+pasti 2018+pasti 2019+pasti 2020) di almeno 150.000 pasti nel quadriennio.**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:
- Elenco dei servizi analoghi effettuati con indicazione dei rispettivi importi, numero di pasti, date e destinatari, pubblici o privati;

Ovvero
In caso di servizi/forniture prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici mediante:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dell'oggetto, della quantità di pasti, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché del buon esito del servizio.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, della quantità di pasti, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- presentazione di fatture con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della quantità e del periodo di esecuzione.

In particolare, il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica professionale richieste ed identificare un capogruppo che assolva **al 60% i requisiti richiesti,** mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.

Il Capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono la riunione.

DOCUMENTO 8
- **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 applicata al servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti.**
- **Certificazione UNI 10854:1999 di gestione del Sistema di Autocontrollo Alimentare progettato e realizzato mediante il metodo HACCP**
- **certificazione sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005.**

La comprova dei suddetti requisiti è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme:
- UNI EN ISO 9001:2015 o versione successiva applicata al servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti, catering, forniture di derrate alimentari e gestione mense.
- UNI 10854:1999 di gestione del Sistema di Autocontrollo Alimentare progettato e realizzato mediante il metodo HACCP
- UNI EN ISO 22000:2005

Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

La produzione di copia, anche non autenticata, delle ISO da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo.
Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione ISO l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (*Allegato 2*): *Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico".*

In caso di ATI tali certificazioni devono essere possedute sia dalla mandataria che dalla società mandante (da ciascuna componente l'ATI).

DOCUMENTO 9
Dichiarazione ai sensi del **D.P.R. 445/2000** con la quale l'operatore economico concorrente in sede di offerta deve dichiarare di impegnarsi a procurarsi, entro e non oltre la data di inizio della concessione, un **centro cottura principale e un centro cottura alternativo**, entrambi di proprietà o comunque in disponibilità alla ditta, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 4) **Dovrà essere allegata autocertificazione attestante la disponibilità dei locali. Nel caso in cui il Centro cottura non sia di proprietà dell'operatore concorrente, lo stesso dovrà allegare copia del contratto o dell'atto di impegno che ne attesti la disponibilità o la futura disponibilità entro il 01/09/2021.**
I centri cottura dovranno essere ubicati in modo tale da assicurare rispettivamente un tempo massimo di consegna di 30 minuti per quello principale e di 45 minuti per quello secondario. Si precisa che per il calcolo della distanza, si farà riferimento al servizio di calcolo distanze offerto gratuitamente dal sito web **www.googlemaps.com**, impostando come parametro il percorso più veloce e come punto di arrivo l'indirizzo della Scuola secondaria di primo grado di Treviolo – Viale Papa Giovanni XXIII, 40 - 24048 Treviolo (BG).
I centri di cottura dovranno inoltre essere stati regolarmente notificati o registrati ai sensi del Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Tale requisito deve essere posseduto dalla società mandataria.

DOCUMENTO 10
DOCUMENTI A COMPROVA CHE LA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA:
- è in possesso delle comunicazioni preventive (segnalazione certificata inizio attività);
- è in possesso delle autorizzazioni sanitarie;
- è in possesso delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tali autorizzazioni e comunicazioni dovranno essere richieste e ottenute dall'impresa stessa ed intestate al legale rappresentante.
PRESENTARE DOCUMENTAZIONE attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

DOCUMENTO 11
Ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC. di Euro **140,00**.

DOCUMENTO 12
Capitolato Speciale d'Appalto, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute.

DOCUMENTO 13
VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte di tutti gli operatori economici, **anche appartenenti al RTI e in avvalimento**, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo.

DOCUMENTO 14
ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

A norma dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76 del 16.07.2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020, convertito in legge 120/2020 si precisa **che è previsto, a pena di esclusione dalla procedura di gara,** l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, dato che:

- i plessi in cui si volgerà il servizio sono tre, con caratteristiche logistiche e organizzative diverse;
- non vi sono indicazioni in merito alle modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica per il prossimo anno, in particolare sul distanziamento e il tracciamento dei contatti che influiranno sulla scelta di erogare il servizio in sala mensa o nelle singole aule;
- occorre valutare le distanze e i tempi di percorrenza dal locale di scodellamento alle aule e tra le aule stesse, l'utilizzo dell'ascensore e l'organizzazione generale del servizio stesso**.**

Si precisa dunque che in considerazione della complessità dell'offerta da presentare, la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio e la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **paragrafo 14.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 5) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie", in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **"Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato n. 5) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"**, attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 6 "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/A, che indichi:**

- per quali imprese la rete concorre;

- le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui **all'Allegato n. 6) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 6/A**, che indichi le parti del servizio e/o dei lavori e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e/o dei lavori e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 6) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"** – **Sezione 6/B**;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 6) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – **Sezione 6/B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese:

- sotto forma di allegati alla **Domanda di partecipazione**
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui:
    - ✓ **all'Allegato n. 5) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE"**
    - ✓ **all'Allegato n. 6) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete".**

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire la propria **offerta tecnica**, contenente, **a pena di esclusione**, un **unico documento composto** da:

PROGETTO OPERATIVO

Il progetto tecnico dovrà contenere un **Progetto operativo** redatto in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo, in non più di **24 facciate**, 12 pagine fronte/retro (oltre la copertina e l'eventuale indice - ogni pagina deve essere numerata), in formato A4, utilizzando un carattere "Times New Roman" - corpo 12. Eventuale documentazione integrativa può essere allegata, ma la valutazione riguarderà esclusivamente i contenuti indicati nell'elaborato.
Nella compilazione dell'offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi e concretezza, adeguatezza e congruità, evitando di inviare formulazioni standardizzate e teoriche, non aventi attinenza diretta con lo specifico appalto, ovvero proposte antieconomiche non appropriate alla natura del servizio che si intende gestire.
Di tali caratteristiche si terrà debitamente conto nella valutazione delle offerte.
Quanto dichiarato nell'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice "dichiarazione di principio", come alle volte si intende nella prassi commerciale.

Il Progetto tecnico dovrà fare particolare riferimento alle finalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con obbligatoria indicazione dei capitoli sotto indicati:

CAPITOLO		**DESCRIZIONE CAPITOLO**
1 ASPETTI ORGANIZZATIVI CHE QUALIFICANO E OTTIMIZZANO LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO	1.1	**Descrizione:** a) Organizzazione che l'impresa intende darsi per lo svolgimento del servizio, indicante organigramma (riferito al servizio oggetto della concessione), personale assegnato in relazione al numero dei pasti, monte ore giornaliero di impiego; b) Monitoraggio e verifica del personale, del servizio e dei risultati raggiunti; c) sistemi di valutazione del servizio (customer satisfaction); d) Gestione delle emergenze: piano di gestione delle emergenze e degli imprevisti indicando i tempi e le modalità di attivazione del centro cottura secondario e le soluzioni volte a garantire la regolarità dei servizi (casistica, modalità operative, tempistica); e) Piano pulizie: indicare in sintesi il piano di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature affidate, dell'eventuale utilizzo di prodotti detergenti e sanificati eco compatibili con certificazioni nel rispetto della normativa sulla prevenzione ANTICOVID-19
	1.2	**Descrizione del centro cottura destinato alla produzione dei pasti:** a) caratteristiche dei locali; b) descrizione dei percorsi per l'entrata delle materie prime e l'uscita del prodotto finito; c) delle aree di lavoro e delle attrezzature presenti; d) ubicazione terminali di distribuzione.
	1.3	**Ulteriori certificazioni di qualità relative alla concessione quali ad esempio:** • Certificazione UNI EN ISO 22005:2007 – Sistema di gestione della rintracciabilità • Certificazione ISO 18001:2007 – Sicurezza • Certificazione ISO 14001:2004 – Sistemi di gestione ambientale • Certificazione SA 8000:2008 – Responsabilità etica e sociale • Certificazione OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
2 GESTIONE DELLA CONCESSIONE	2.1	**(*)Descrizione della gestione informatizzata del servizio.** **Descrizione del Sistema gestionale scelto con la descrizione delle principali funzionalità:** a) sistema per la determinazione delle presenze/assenze b) contabilizzazione dei costi a carico degli utenti e del Comune; c) gestione pasti; d) prenotazione/cancellazione pasti; e) gestione criticità; f) gestione dei rapporti e delle comunicazioni con utenti, comune e scuola. **(*)***Viene esplicitamente richiesto alle Società partecipanti alla gara di fornire in sede di offerta tecnica una dettagliata presentazione, specificando le funzionalità del Sistema che verrà adottato, indicando l'intero processo, che dovrà soddisfare la richiesta di efficienza del servizio, sicurezza e semplicità di utilizzo da parte dell'utente*.(cfr art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto)
	2.2	**Riscossione dei pagamenti. Descrizione:** a) modalità e tipologie di pagamento; b) strategie per la gestione dei ritardi e degli insoluti.
3 PIANO DEI TRASPORTI DELLA FORNITURA PASTI	3.1	**Autocertificazione che almeno il 60% degli autoveicoli è di tipo eco-compatibile (elettrici, ibridi, gpl, gas naturale) con elenco mezzi e indicazione targa e alimentazione.**
	3.2	**Efficienza del sistema di consegna pasti proposto:** a) **descrizione** del piano dettagliato del trasporto dei pasti, indicando le modalità previste per garantire il rispetto del piano stesso; b) **descrizione** del piano dettagliato dei tempi e delle modalità di consegna (**rif. capitolato art. 21**) con particolare attenzione alla descrizione delle modalità di veicolazione dei pasti dal centro cottura ai terminali di consegna.
	3.3	**Descrizione della gestione delle emergenze in caso di guasti dei mezzi di trasporto al fine di preservare la qualità del cibo trasportato e contenere i ritardi.**
4	4.1	**Piano di gestione degli approvvigionamenti:**

CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO
QUALITÀ DEL SISTEMA DI PRODUZIONE		a) **descrizione** dei metodi, procedure e strutture per verificare la qualità delle derrate alimentari; b) **descrizione** delle modalità di selezione e controllo applicate nei confronti dei fornitori; c) **descrizione** delle modalità e termini di approvvigionamento **(allegare elenco fornitori ed eventuali certificazioni)**
	4.2	**Descrizione della filiera produttiva:** a) **ddescrizione** delle modalità di stoccaggio e conservazione delle derrate; b) **descrizione** delle fasi di preparazione e cottura, modalità e orario di conclusione della fase di confezionamento pasti.
	4.3	**Qualità dei prodotti forniti:** a) utilizzo di prodotti agricoli/alimentari biologici e/o derivanti da coltivazioni a lotta integrata o conversione biologica; b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP); c) prodotti locali o a Km 0 **indicare quali prodotti e la percentuale (%) di utilizzo nel menù tipo**
	4.4	**Gestione dei menù:** **descrizione:** menù stagionali, sostituzione pietanze nei menù, proposte di menù alternativi (menù per ricorrenze, menù a tema, attenzione alla gradevolezze del pasto, etc.)
	4.5	**Gestione delle diete speciali:** **descrizione** delle modalità di preparazione, confezionamento e distribuzione
5 PIANO DEL PERSONALE	5.1	**Personale impiegato, mansioni, loro funzione.** **Il concorrente dovrà predisporre tabella con:** a) descrizione della figura del Responsabile/Coordinatore del servizio come da art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, che deve essere una figura professionalmente idonea con almeno **3 anni di esperienza** in analoga posizione per servizi di ristorazione scolastica di dimensioni simili (**Allegare curriculum vitae**) b) numero operatori e relative mansioni, qualifica; c) monte ore settimanale di ciascuno; d) modalità di ripartizione delle ore/fasi del servizio; e) modalità di sostituzione. **Sarà valutata la qualità dell'organizzazione del personale con assegnazione di punteggio proporzionale secondo un criterio di comparazione dei progetti presentati dagli offerenti.**
	5.2	**Descrizione del piano di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio per l'intera durata dell'appalto**
	5.3	**Descrizione metodo di gestione di imprevisti ed emergenze correlate alle assenze del personale (sostituzione personale per assenze, incidenti sul lavoro, etc.)**
6 MIGLIORIE	6.1	**Pasti gratuiti giornalieri** **indicare il numero giornaliero di pasti offerti**
	6.2	**Altre migliorie** Ogni miglioria dovrà essere concreta, realizzabile autonomamente (anche se concordata con l'Ente Appaltante), a completo carico dell'appaltatore sia dal punto di vista economico che organizzativo e **descritta nei minimi particolari**; le migliorie saranno valutate non solo rispetto al loro valore economico ma anche sulla base della loro reale utilità

La relazione tecnica dovrà illustrare, **SUDDIVISI IN CAPITOLI,** gli elementi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di attribuzione del punteggio tecnico e riportati nell'art. 17 del presente Disciplinare.

Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati.

****

→ Nella predisposizione della Relazione tecnica **l'operatore economico NON DEVE, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare VALORI O PROFILI SPECIFICI DELLA PARTE ECONOMICA dell'offerta,** in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.

→ **A pena di esclusione dalla gara, nella "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" NON DOVRÀ essere riportato alcun riferimento ad ELEMENTI ECONOMICI, richiesti espressamente con riferimento alla "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".**

→ **Il file deve essere firmato digitalmente, a pena di esclusione**, come meglio precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o

	persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici **costituendo** (art. art. 45, D.Lgs. 50/2016)	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando
R.T.I. costituito Consorzio (art. 45, D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici **costituito** (art. 45, D.Lgs. 50/2016)	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**.
Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 14.1 "Domanda di partecipazione".**

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente potrà dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.
In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni sopra riportate in quanto l'eventuale numero di pagine eccedenti il limite indicato influirà negativamente sulla valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Inoltre, anche la chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuirà alla valutazione complessiva dell'offerta.

****

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
L'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente Committente Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti)

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo **l'Allegato n. 7** al presente Disciplinare di Gara.

L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO AVVERRÀ IN BASE AL SEGUENTE CRITERIO/FORMULA: Si applica il criterio del prezzo minimo con la formula:

OFFERTA ECONOMICA	**Punti 30**
Punteggio = <u>Offerta economica più bassa (prezzo complessivo più basso offerto per tre anni)</u> X 30 **Offerta economica presentata dal concorrente in valutazione**	

L'offerta economica dovrà indicare <u>l'importo complessivo offerto (IVA ed oneri della sicurezza esclusi) per i tre anni</u> e l'importo offerto (IVA ed oneri della sicurezza esclusi) <u>per il singolo pasto</u>, per la gestione della concessione di servizi oggetto del presente appalto che l'operatore intende praticare, comprensivi di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale D'appalto, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l'offerta espressa in lettere).

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il **valore complessivo della propria offerta espresso in valore economico <u>per i tre anni di durata dell'appalto</u>**, utilizzando un **massimo di due <u>cifre decimali</u>** separate dalla virgola.

Mentre dovrà formulare la propria offerta utilizzando il modello offerta economica presente nei documenti di gara.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- **Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Non è consentita la presentazione di offerte "parziali", limitate a una sola o più parti dei servizi oggetto dell'appalto; tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione dalla gara.

Al terzo step del percorso guidato "invio Offerta":

L'operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell'apposito **modulo redatto dalla Stazione Unica Appaltante**:

- **i COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO A PENA DI ESCLUSIONE** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- i **PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA A PENA DI ESCLUSIONE** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).

****

Nel campo informatico della Piattaforma Sintel **"Offerta economica"**, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

a. campo "**Offerta economica**", il **prezzo complessivo offerto triennale** IVA esclusa, con **due cifre decimali (DA ARROTONDARSI ALL'UNITÀ SUPERIORE SE LA SUCCESSIVA CIFRA RISULTI PARI O SUPERIORE A CINQUE)**.

ATTENZIONE: TALE VALORE È AL NETTO DEI "COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA", NON MODIFICABILI, DA VALORIZZARE A PARTE NEL RELATIVO CAMPO (PUNTO d).

b. campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
c. campo "**di cui costi del personale**" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
d. campo "**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (**non modificabili inseriti dalla Stazione Appaltante**).

NOTA BENE La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati dalla Piattaforma esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

NOTA BENE: IN PIATTAFORMA SINTEL OCCORRE INDICARE LO STESSO PREZZO TRIENNALE INDICATO NEL MODELLO ALLEGATO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE.
SI RENDE NOTO CHE LA PIATTAFORMA SINTEL E' STATA AGGIORNATA E CORRETTA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2020 E ESATTAMENTE CALCOLA L'OFFERTA SULL'IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO, ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA.

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Allo **step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta

in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.

- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"*.
Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di **tale documento** d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo **step 5** "**RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

****

Si evidenzia che la compilazione di tale documento non rileva ai fini dell'offerta economica, in quanto è da considerare un semplice passaggio procedurale richiesto dalla Piattaforma Sintel, mentre l'offerta economica vincolante è contenuta nel modello "**Offerta economica**".

ATTENZIONE:
VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo **step 5** del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "**Documento d'offerta**" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso "**Invia offerta**" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	**Modalità di produzione e firme digitali richieste**
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 del lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)
Si invitano i partecipanti a tenere conto di quanto espressamente previsto nel documento presente su piattaforma Sintel denominato "Modalità tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL". In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa & busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload). L'attività di upload è consentita sino ad un massimo di 100 Mbyte per singolo documento (file) caricato in ogni busta.
In merito si segnala che le performance di caricamento dei file all'interno del sistema dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la Piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.
Tutte le dichiarazioni relative a questa procedura da presentare dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Unica Appaltante.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Si sottolinea che tutte le dichiarazioni sono enunciate nei modelli messi a disposizione della Provincia di Bergamo e quindi non serve caricare altra documentazione se non quella indicata in calce ai modelli stessi oppure indicata nel Disciplinare di Gara.
I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es. titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 14.1**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente **Disciplinare di gara** pena l'esclusione dalla procedura.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	**100**

All'offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100 mentre all'offerta prezzo 30 punti su 100 per un punteggio complessivo massimo di 100 punti.
L'aggiudicazione è effettuata A FAVORE DELL'OFFERTA CHE AVRÀ CONSEGUITO, tra quelle ritenute valide, IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO DERIVANTE DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI ALL'OFFERTA TECNICA E QUELLO ASSEGNATO ALL'OFFERTA ECONOMICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta ECONOMICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Le **offerte anormalmente basse** saranno individuate ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n. 50/2016.
L'Ente, infine si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri definiti ai successivi punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
La valutazione dei parametri (massimo punteggio attribuibile 70) verrà eseguita ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara.
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Con la lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica):

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI		PUNTEGGIO
1 Aspetti organizzativi che qualificano e ottimizzano la realizzazione del servizio **PUNTI MAX PER CRITERIO** **14**	**1.1**	a) Organizzazione che l'impresa intende darsi per lo svolgimento del servizio, indicante organigramma (riferito al servizio oggetto della concessione), personale assegnato in relazione al numero dei pasti, monte ore giornaliero di impiego; b) Monitoraggio e verifica del personale, del servizio e dei risultati raggiunti; c) Sistemi di valutazione del servizio (customer satisfaction); d) Gestione delle emergenze: piano di gestione delle emergenze e degli imprevisti indicando i tempi e le modalità di attivazione del centro cottura secondario e le soluzioni volte a garantire la regolarità dei servizi (casistica, modalità operative, tempistica); e) Piano pulizie: indicare in sintesi il piano di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature affidate, dell'eventuale utilizzo di prodotti detergenti e sanificati eco compatibili con certificazioni	**Punteggio massimo "D"** **9 punti**
	1.2	**Descrizione del centro cottura destinato alla produzione dei pasti:** a) caratteristiche dei locali; b) descrizione dei percorsi per l'entrata delle materie prime e l'uscita del prodotto finito; c) descrizione delle aree di lavoro e delle attrezzature presenti; d) ubicazione terminali di distribuzione.	**Punteggio massimo "D"** **3 punti**
	1.3	Ulteriori certificazioni di qualità relative alla concessione quali ad esempio: • Certificazione UNI EN ISO 22005:2007 - Sistema di gestione della rintracciabilità • Certificazione ISO 18001:2007 – Sicurezza • Certificazione ISO 14001:2004 – Sistemi di gestione ambientale • Certificazione SA 8000:2008	**Punteggio massimo "T"** **2 punti** attribuiti come segue: • Nessuna = **0pt** • Fino a 3 = **1pt** • Più di 3 = **2pt** Verranno considerate solo le certificazioni di qualità attinenti al servizio oggetto della gara e valutate idonee dalla Commissione

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI		PUNTEGGIO
		• Responsabilità etica e sociale • Certificazione OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	
2 **Gestione della concessione** **PUNTI MAX PER CRITERIO** **11**	**2.1**	Gestione informatizzata del servizio: sistema gestionale scelto con la descrizione delle principali funzionalità: a) sistema per la determinazione delle presenze/assenze b) contabilizzazione dei costi a carico degli utenti e del Comune; c) gestione pasti; d) prenotazione/cancellazione pasti; e) gestione criticità; f) gestione dei rapporti e delle comunicazioni con utenti, comune e scuola.	**Punteggio massimo "D"** **6 punti**
	2.2	**Riscossione dei pagamenti:** a) modalità e tipologie di pagamento; b) strategie per la gestione dei ritardi e degli insoluti.	**Punteggio massimo "D"** **5 punti**
3 **Piano dei trasporti della fornitura pasti** **PUNTI MAX PER CRITERIO** **8**	**3.1**	**Autocertificazione che almeno il 60% degli autoveicoli è di tipo eco-compatibile (elettrici, ibridi, gpl, gas naturale) con elenco mezzi e indicazione targa e alimentazione.**	**Punteggio massimo "T"** **3 punti** **se è raggiunta la % del 60% = 3pt** **se non è raggiunta la % del 60% = 0 pt**
	3.2	**Efficienza del sistema di consegna pasti proposto:** a) piano dettagliato del trasporto dei pasti, indicando le modalità previste per garantire il rispetto del piano stesso (**rif. capitolato art. 21**); b) piano dettagliato dei tempi e delle modalità di consegna con particolare attenzione alla descrizione delle modalità di veicolazione dei pasti dal centro cottura ai terminali di consegna.	**Punteggio massimo "D"** **3 punti**
	3.3	Gestione delle emergenze in caso di guasti dei mezzi di trasporto al fine di preservare la qualità del cibo trasportato e contenere i ritardi.	**Punteggio massimo "D** **2 punti**
4 **Qualità del sistema di produzione** **PUNTI MAX PER CRITERIO** **20**	**4.1**	**Piano di gestione degli approvvigionamenti:** a) metodi, procedure e strutture per verificare la qualità delle derrate alimentari b) modalità di selezione e controllo applicate nei confronti dei fornitori c) modalità e termini di approvvigionamento	**Punteggio massimo "D** **3 punti**
	4.2	Descrizione della filiera produttiva: a) modalità di stoccaggio e conservazione delle derrate, descrizione delle fasi di preparazione e cottura; b) modalità e orario di conclusione della fase di confezionamento pasti	**Punteggio massimo "D** **2 punti**
	4.3	**Qualità dei prodotti forniti:** a) utilizzo di prodotti agricoli/alimentari biologici e/o derivanti da coltivazioni a lotta integrata o conversione biologica; b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP); c) prodotti locali o a Km 0	**Punteggio massimo "T"** **13 punti** attribuiti come segue: • frutta e verdura biologica al 100% = **punti 3** • pasta biologica al 100% = **punti 2** • farine e riso biologici al 100% = **punti 2** • uso di condimenti per pasta e riso (passati di pomodoro pesto, olio d'oliva, ecc) Biologici al 100% = **punti 3** • formaggi e salumi DOP o IGP al 100% = **punti 2** • prodotti locali o a Km 0 = **punti 1**
	4.4	**Gestione dei menù:** menù stagionali, sostituzione pietanze nei menù, proposte di menù alternativi (menù per	**Punteggio massimo "D** **1 punti**

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI		PUNTEGGIO
		ricorrenze, menù a tema, attenzione alla gradevolezze del pasto, etc.)	
	4.5	**Gestione delle diete speciali:** modalità di preparazione, confezionamento e distribuzione	**Punteggio massimo "D** **1 punti**
5 **Piano del personale** **PUNTI MAX PER CRITERIO** **7**	**5.1**	**Personale impiegato, mansioni, loro funzione:** a) Responsabile/Coordinatore del servizio come da 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, che deve essere una figura professionalmente idonea con almeno **3 anni di esperienza** in analoga posizione per servizi di ristorazione scolastica di dimensioni simili; b) numero operatori e relative mansioni, qualifica; c) monte ore settimanale di ciascuno; d) modalità di ripartizione delle ore/fasi del servizio; e) modalità di sostituzione. **Sarà valutata la qualità dell'organizzazione del personale con assegnazione di punteggio proporzionale secondo un criterio di comparazione dei progetti presentati dagli offerenti.**	**Punteggio massimo "D"** **4 punti**
	5.2	**Piano di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio per l'intera durata dell'appalto**	**Punteggio massimo "D"** **2 punti**
	5.3	**Gestione di imprevisti ed emergenze correlate alle assenze del personale (sostituzione personale per assenze, incidenti sul lavoro, etc.)**	**Punteggio massimo "D"** **1 punto**
6 **Migliorie** **PUNTI MAX PER CRITERIO** **10**	**6.1**	**Pasti gratuiti giornalieri**	**Punteggio massimo "T"** **5 punti** attribuiti come segue: • 0 pasti = **0 pt** • Da 1 a 5 = **1 pt** • Da 6 a 10 = **3 pt** • Da 11 ed oltre = **5 pt**
	6.2	Altre migliorie: Ogni miglioria dovrà essere concreta, realizzabile autonomamente (anche se concordata con l'Ente Appaltante), a completo carico dell'appaltatore sia dal punto di vista economico che organizzativo e descritta nei minimi particolari; le migliorie saranno valutate non solo rispetto al loro valore economico ma anche sulla base della loro reale utilità	**Punteggio massimo "D"** **5 punti**

L'attribuzione dei punteggi **discrezionali** ai singoli criteri e sub-criteri di natura tecnico-qualitativa avverrà calcolando la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun criterio e sub-criterio dell'offerta tecnica, secondo la seguente scala di valori:

Coefficiente attribuito	Giudizio (livello di apprezzamento)
0,0	Del tutto inadeguato
0,3	Insufficiente
0,5	Scarso
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Il punteggio attribuito per ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica in esame sarà ottenuto applicando all'inerente **punteggio massimo attribuibile la media dei parametri/coefficienti di valutazione di natura qualitativa attribuiti dai singoli commissari** [= PUNTEGGIO MAX DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE X MEDIA PARAMETRI DI GIUDIZIO], **con utilizzo di due cifre decimali.**

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

L'attribuzione del punteggio per i criteri **tabellari** avverrà sommando i punti attribuiti **come specificato dettagliatamente nella tabella.**

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

LA SOMMATORIA DEI PUNTEGGI COSÌ ASSEGNATI AI SINGOLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DETERMINERÀ IL PUNTEGGIO "REALE" COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA E VALORE DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA RILEVAZIONE DELL'EVENTUALE ANOMALIA

ALLA PRESENTE PROCEDURA NON SI APPLICA LA C.D. "RIPARAMETRAZIONE" IN QUANTO SI RITIENE PREFERIBILE CHE IL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA CORRISPONDA ALL'EFFETTIVA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE.

PRECISAZIONI RIGUARDO L'OFFERTA TECNICA:

- la Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell'offerta tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura contrattuale, dovrà essere completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà elemento di giudizio;
- la Commissione giudicatrice potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati;
- **saranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 42 per l'offerta tecnica in quanto non sarà ritenuta sufficiente la proposta gestionale presentata;**
- tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla **seconda cifra decimale**, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5;
- in caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell'offerta tecnica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

SOGLIA DI SBARRAMENTO
Il punteggio minimo per accedere al successivo iter di gara (valutazione offerta economica) è pari a 42 punti acquisiti sul totale del punteggio massimo attribuibile.

Il concorrente sarà pertanto **escluso dal prosieguo della gara** nel caso in cui **consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Qualora l'offerta del concorrente non raggiunga la predetta soglia di punteggio tecnico non potrà pertanto accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

****

L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO AVVERRÀ IN BASE AL SEGUENTE CRITERIO/FORMULA: Si applica il criterio del prezzo minimo con la formula:

OFFERTA ECONOMICA	**Punti 30**
Punteggio = <u>Offerta economica più bassa (prezzo complessivo più basso offerto per tre anni)</u> x 30 **Offerta economica presentata dal concorrente in valutazione**	

La Stazione Unica Appaltante e il Comune di Treviolo si riservano di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida.
L'offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e offerta tecnica determinerà la graduatoria finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il **maggior punteggio complessivo**, a parità di punteggio fra due o più ditte, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che ha conseguito il **punteggio più alto per l'offerta economica**; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri **qualitativi**, **tabellari**, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento/sub-elemento secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore.**
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

Dove

Pi = *punteggio concorrente i;*
Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
.....
Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
Pa = *peso criterio di valutazione a;*
Pb = *peso criterio di valutazione b;*
…….....
Pn = peso criterio di valutazione n.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il
<u>GIORNO 26//07/2021 ALLE ORE 09:00</u>
presso il Servizio Stazione Unica Appaltante
Provincia di Bergamo in Bergamo Via Sora 4.

e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

Tale **seduta pubblica**, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3** "**Comunicazioni**" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "**Dettaglio**" della procedura di gara almeno **<u>2 giorni prima della data fissata</u>**. e sul sito della Stazione Unica Appaltante.

Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.
Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Bergamo – Sezione Bandi di gara.

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:
- **Seggio di gara**: presieduto dal **Dirigente** del Settore Gestione del Territorio o suo sostituto in caso di assenza, con **due funzionari** dell'Ente in qualità di **membri** del **seggio** di **gara** e di un segretario verbalizzante, unitamente a uno o due testimoni.
- **Commissione giudicatrice**: è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, secondo regole di competenza e trasparenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari **pari a n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Unica Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Stazione Unica Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

***

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le sedute pubbliche di gara si svolgeranno a porte chiuse in modalità telematica mediante l'avvio di apposita videoconferenza.
Si fa presente che la partecipazione alla seduta potrà avvenire esclusivamente da remoto.

***

Pertanto, si chiede agli interessati di **comunicare ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 25/07/2021** all'indirizzo **segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.** le proprie generalità, qualifica, la ditta per la quale si partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico (cellulare), il proprio account di SKYPE e il proprio indirizzo di posta elettronica (email) al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara.

***

Il Richiedente verrà contattato tramite la piattaforma telecomunicativa Skype.
Si ricorda che tutte le operazioni di gara sono espletate mediante la piattaforma telematica SINTEL e pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema.
Ai fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza.

****

Il **Seggio di gara** procederà, nella **prima seduta pubblica**, all'apertura della **busta telematica** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ed alla verifica della sua completezza.

Il Seggio di gara provvederà poi a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente **paragrafo**;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ed inoltre, il **seggio di gara** provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l'Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
b) in una o più d'una delle dichiarazioni:

- ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
- presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

d) in caso di Forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo, o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
e) in caso di ricorso all'avvalimento, non ha allegato il contratto di avvalimento sottoscritto in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure ha presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora, con riferimento a tale **documentazione amministrativa**, ricorrano le ipotesi di cui all'art 83, comma 9 del Codice, il Seggio di gara provvederà ad attivare la **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**.

ATTENZIONE:
La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

N.B: La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il **Seggio di Gara** procederà a all'apertura delle **OFFERTE TECNICHE TELEMATICHE** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara per rimetterle alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

ALLA PRESENTE PROCEDURA NON SI APPLICA LA C.D. "RIPARAMETRAZIONE" IN QUANTO SI RITIENE PREFERIBILE CHE IL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA CORRISPONDA ALL'EFFETTIVA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara e la commissione procederanno all'apertura della busta contenente l'OFFERTA TELEMATICA ECONOMICA e quindi alla relativa valutazione.

LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROCEDERÀ DUNQUE ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'UNICO PARAMETRO NUMERICO FINALE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 9 DEL CODICE.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, unitamente al Seggio di gara, in seduta pubblica redige la graduatoria.

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO, MA PUNTEGGI DIFFERENTI PER IL PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) E PER TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, SARÀ COLLOCATO PRIMO IN GRADUATORIA IL CONCORRENTE CHE HA OTTENUTO IL MIGLIOR PUNTEGGIO SULL'OFFERTA ECONOMICA.
NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GLI STESSI PUNTEGGI PARZIALI PER L'OFFERTA ECONOMICA E PER L'OFFERTA TECNICA, SI PROCEDERÀ MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo.**
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i **casi di esclusione da disporre per**:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP del Comune Committente**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Come disposto dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 **pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019** ai sensi dell'art. 97 comma 3 "*Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.* ***Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6."***

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Unica Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP del Comune Committente richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP del Comune Committente, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà all'assunzione della relativa Determinazione di aggiudicazione.
Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso alla Amministrazione Committente per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, *esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale,* **ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare**, *ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari*.

Ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del capitolato e dell'offerta presentata, purché l'aggiudicatario abbia già **costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze prescritte dal CSA**, oltre ai relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicataria.

CFR ART. 34 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni dal capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. Nell'effettuazione del servizio, la ditta dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, degli Istituti scolastici, degli utenti e del personale docente e non o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo.
3. La ditta dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione all'espletamento del servizio a persone presenti, a vario titolo (insegnanti, personale amministrativo, utenti, visitatori, ecc) negli ambienti di pertinenza delle scuole)
4. L'Impresa aggiudicataria esonera l'Ente appaltante da ogni responsabilità sia civile che penale per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del contratto con riferimento ai prodotti e ai servizi erogati.
5. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria stipula apposita polizza assicurativa con compagnie o Società primarie per una copertura della responsabilità civile R.C.T. per danni a persone e cose e per una copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O.
6. In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dalla ditta ovvero prodotte da terzi e dalla stessa somministrate (intossicazione o tossinfezione alimentare, avvelenamento, cibo avariato, ecc.), inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla ditta e/o dalle sue attrezzature e la garanzia per danni alle cose in consegna e custodia (queste ultime due fattispecie con sotto limite minimo di € 100.000,00)
7. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa, con sotto limite

per ogni
8. dipendente non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
9. L'Impresa appaltatrice, inoltre, risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel contratto di concessione da parte del Comune.
10. In particolare, l'Impresa è tenuta a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione fatta valere nei suoi confronti da terzi, per inadempimento degli obblighi contrattuali; le eventuali spese sostenute a tale titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario.
11. L'Impresa aggiudicataria deve presentare al Comune copia conforme delle polizze assicurative stipulate con primaria Compagnia col seguente oggetto: la garanzia deve essere prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, fra i quali figura il Comune di Treviolo. L'assicurazione deve anche valere per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale in quanto l'Impresa è l'unica e sola responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione del servizio.
12. In alternativa alla stipulazione della polizza, l'aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Treviolo e in cui il Comune di Treviolo è considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge.
13. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, a prescindere dai massimali assicurativi.
14. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, a prescindere dai massimali assicurativi.
15. Copia della polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata all'ufficio contratti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio assicurativo dovrà essere presentata annualmente (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) all'Ufficio scuola onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

→ **All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

LE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 2 DICEMBRE 2016 (GU 25.1.2017 N. 20), SONO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E DOVRANNO ESSERE RIMBORSATE ALL'ENTE COMMITTENTE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00.
La Stazione Unica Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà applicare sul *Modulo Offerta economica* n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) da rimandare alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo tramite il canale "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma Sintel a seguito della Comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla "marca da bollo virtuale" o effettuare il pagamento di Euro 16,00 tramite MODELLO F23. In entrambi i casi è necessario inviare alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, tramite il canale "Comunicazioni di procedura" la ricevuta di pagamento dell'imposta bollo.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
Le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo e non vanno assoggettate alla stessa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Pertanto l'aggiudicatario del contratto d'appalto dovrà provvedere all'assunzione del personale in forza all'attuale Gestore dei servizi impiegato nell'esecuzione dei servizi sul territorio del Comune di **Treviolo** (BG), che integrerà l'organico complessivamente necessario a garantire l'esecuzione ottimale dei servizi inclusi nel contratto**.**

CFR ART. 50 DEL D.LGS. 50/2016) Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "**Codice del processo amministrativo**", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
La Provincia di Bergamo consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve produrre una apposita dichiarazione "ex art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali.
In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".
In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "*ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*".

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione;
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
Titolare del trattamento è la Provincia di Bergamo, in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Bergamo, Via T. Tasso 8.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Pier Luigi Assolari
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.lvo 82/2005 e norme collegate